**ALLEGATO II**

**PROPOSTE EMENDATIVE DL SEMPLIFICAZIONI-GOVERNANCE**

**Transizione ecologica**

***Proposte di Emendamento al titolo I del D.L. 77/2021***

**Sottocommissione tecnica PNRR-PNIEC e transitorio progetti a VIA statale**

All’articolo 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, è istituita nell’ambito della Commissione di cui al comma 1 la Sottocommissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla [legge 28 giugno 2016, n. 132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132), dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'[articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127#art17-com14), in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Sottocommissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis è proseguito dalla Commissione di cui al comma 1, che estende la sua competenza anche ai progetti di cui al primo periodo del presente comma. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Sottocommissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della [legge 28 giugno 2016, n. 132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132), e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Sottocommissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.”;

Modifiche all’art. 17 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

Relazione illustrativa

Il decreto in esame ha previsto all’art. 17 la costituzione di una Commissione VIA ad hoc per la valutazione dei progetti ricadenti nel PNRR e nel PNIEC. Pur apprezzando l’intento di privilegiare e dedicare un canale prioritario all’approvazione di tali interventi, per garantire che si rispettino i tempi ristretti di cantierizzazione, si ritiene opportuno che la Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC sia costituita quale sezione della unica Commissione VIA/VAS come “Sottocommissione VIA PNRR-PNIEC”. Simile previsione consentirebbe di evitare che le due Commissioni si pronuncino su progetti potenzialmente analoghi in modo difforme a seconda che gli stessi siano o meno contenuti nel PNRR. Il problema di cui sopra non si esaurisce solo in ambito operativo, ma rischia di riverberarsi in ambito giudiziario, in quanto la divergenza di approccio nelle determinazioni della Commissione potrebbe infatti rappresentare un amplificatore del contenzioso. Appare inoltre urgente disciplinare il transitorio. La Commissione dovrebbe infatti essere costituita con decreto da adottarsi entro 60 giorni, tuttavia dalla formulazione attuale non risulta chiaro cosa succederebbe in assenza di tale decreto per tutti i progetti già in fase di presentazione. Allo scopo di affrontare le criticità sopra illustrate proponiamo quindi di apportare le suddette modifiche all’art.17 del DL Semplificazioni.

**Riduzione tempistica della via nel caso si sia svolta il procedimento di assoggettabilità a VIA**

*Modifiche all’art. 19 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77*

*All’articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

“3-bis) al comma 8 è aggiunto alla fine il periodo “In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà.”

Relazione illustrativa

Per la procedura di assoggettabilità a VIA il proponente deve presentare lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs. N. 152/2006. Secondo l’allegato IV-bis il proponente deve presentare il progetto preliminare (corredato da relazione illustrativa, relazione tecnica, da elaborati grafici e cartografici e da documentazione fotografica che identificano l’area dell’intervento, i lavori di demolizione, la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate, ed altre informazioni utili a inquadrare il progetto), la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante e la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili.

Per la procedura di VIA il proponente deve presentare lo studio di impatto ambientale redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato VII alla parte seconda del Dlgs. N. 152/2006. Secondo l’allegato VII il proponente deve presentare il progetto di dettaglio, la descrizione della tecnica prescelta con riferimento alle migliori tecniche disponibili, la descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto, la descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto, la descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

Di fatto per l’iter di assoggettabilità a VIA e per quello della VIA si prevede la presentazione della medesima documentazione, con qualche dettaglio analitico in più per quest’ultimo. Si tenga inoltre in considerazione i seguenti aspetti:

* Le amministrazioni e gli enti coinvolti nella valutazione dell’assoggettabilità a VIA sono i medesimi di quelli coinvolti nella valutazione della VIA
* gli operatori, per descrivere al meglio il progetto e facilitarne la valutazione, presentano istanza di assoggettabilità a VIA con un fascicolo documentale ben più dettagliato di quanto previsto dallo medesimo iter
* nei casi in cui gli operatori sono consci che il progetto da sottoporre all’iter di assoggettabilità a VIA sarà sottoposto all’iter di VIA, presentano un fascicolo documentale allineato già ai contenuti richiesti per l’iter di VIA.

In conclusione durante la procedura di assoggettabilità a VIA gli enti coinvolti entrano nel merito della documentazione presentata dal proponente e formulano il proprio parere. Nel caso in cui il parere preveda che il progetto presentato debba essere sottoposto al procedimento di VIA, gli enti sarebbero nuovamente chiamati a valutare parte della documentazione già esaminata nella procedura di assoggettabilità a VIA. Pertanto si propone di ridurre le tempistiche della successiva procedura di VIA.

In questo modo si otterrebbe un’ulteriore razionalizzazione dell’iter autorizzativo dei progetti, riducendo le tempistiche complessive tra la fase preventiva di assoggettabilità a VIA e quella successiva di VIA.

**Fase preliminare PAUR**

Modifiche all’art. 23 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 23, comma 1, capoverso “Art. 26-bis”, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 3, dopo le parole: “delle condizioni” inserire le parole: “e soluzioni” e dopo le parole: “determinazioni acquisite” inserire le parole: “debitamente motivate”.
2. Al comma 4, sopprimere le parole “salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.”

Relazione illustrativa

Il DL Semplificazioni prevede al comma 3 dell’art. 23 che le amministrazioni e gli enti coinvolti nella conferenza di servizi si esprimono sulla base della documentazione presentata dal proponente del progetto relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle “condizioni” per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Occorre sensibilizzare le amministrazioni e gli enti coinvolti a non elencare le sole criticità che presenta il progetto, ma a superarle proponendo soluzioni realizzabili nell’ottica di un confronto costruttivo tra enti competenti ed il proponente. Senza questa logica costruttiva difficilmente si potranno traguardare gli obiettivi del PNIEC e del PNRR. Pertanto si ritiene opportuno affiancare al termine “condizioni” di cui al comma 3 dell’art. 23 del DL Semplificazioni anche il termine “soluzioni”. Analogamente si ritiene opportuno introdurre al comma 3 dell’art. 23 un obbligo di motivare le determinazioni delle amministrazioni e gli enti coinvolti.

È importante che tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti siano responsabilizzate a partecipare attivamente alla fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (il cosiddetto PAUR) non soltanto per promuovere maggiormente la logica costruttiva del confronto ma anche per dare maggiore valore alla stessa fase preliminare, che è fondamentale affinchè il proponente acquisisca i contributi di tutti gli enti. Si propone, quindi, di prevedere che gli enti assenti nella fase preliminare non abbiano in alcun modo la possibilità di porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis: l’assenza di uno degli enti potrebbe danneggiare tutto il lavoro svolto di concerto tra tutti gli altri enti ed il proponente nella fase preliminare.

**PAUR**

Modifiche all’art. 24 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 5, sostituire le parole: “può concedere” con le parole: “concede”.
2. Dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

d-bis) Al comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell’intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite, in quanto nulle. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all’autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.”

d-ter) Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: 8-bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato.

d-quater) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: 9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest’ultima entro i cinque giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l’impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.

Relazione illustrativa

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 1):

Nel corso dell’iter del PAUR disciplinato dall’art. 27-bis del Dlgs 152/2006, vi sono dei passaggi necessari alla valutazione della completezza della documentazione presentata dal proponente, cui seguono richieste di integrazione documentale da parte degli enti che devono esprimere il parere. Benchè con il DL Semplificazioni si introduca all’art. 23 la fase preliminare all’iter del PAUR, in sede di conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis un ente ha comunque la possibilità di integrare le precedenti determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare, chiedendo al proponente di presentare nuova documentazione necessaria per la valutazione del progetto. L’art. 24 comma 1 lettera c) del DL Semplificazioni definisce un termine di 30 giorni entro cui il proponente deve fornire le integrazioni documentali e dà la facoltà all’ente competente di concedere al proponente che lo richieda una sospensione dei termini fino a 180 giorni. Considerato che il proponente ha interesse a chiedere la sospensione dei termini al più fino a 180 giorni solo per effettive necessità legate alle peculiarità delle ulteriori informazioni richieste, si ritiene opportuno che l’ente competente “conceda” sempre e comunque la sospensione e non che abbia la facoltà di concederla.

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 2) lettera d-bis):

Occorre sensibilizzare le amministrazioni e gli enti coinvolti a non elencare le sole criticità che presenta il progetto, ma a superarle proponendo soluzioni realizzabili nell’ottica di un confronto costruttivo tra enti competenti ed il proponente ed è importante che ciascun ente esprima il proprio parere per la sola parte di propria competenza prevista per legge, senza sconfinare dal proprio ambito di attribuzione come talvolta accaduto. Si propone di introdurre l’obbligo di motivazione dei pareri espressi in funzione delle proprie specifiche competenze di legge e di prevedere la loro inefficacia, qualora i pareri non siano motivati ed eccedano dalle specifiche attribuzioni di legge.

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 2) lettera d-ter):

In analogia a quanto previsto nell’art. 20 del DL Semplificazione che introduce un potere sostitutivo in caso di inerzia del procedimento di VIA in sede statale, si propone di introdurre un potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti a VIA regionale. La proposta mira a fornire al proponente la determinazione finale entro ben determinate tempistiche, riducendo l’incertezza della durata del procedimento, che espone l’imprenditore ad un maggior rischio nell’investimento.

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto 2) lettera d-quater):

La proposta intende rendere certi i rapporti giuridici del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che consta di un insieme di atti endoprocedimentali che continuano a vivere di vita propria. Occorre che l’efficacia dei provvedimenti emessi nell’ambito del PAUR decorrano dal momento del rilascio dello stesso, prevedendo che quest’ultimo, completo di tutti i provvedimenti, sia oggetto di pubblicazione con valore legale. Ciò consentirà di evitare l’incertezza rispetto al quando potranno essere ritenuti consolidati gli atti autorizzativi emanati.

**Aree contermini**

Modifiche all’art. 30 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 30, sostituire il comma 2 con il seguente*:

“2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell’ambito della conferenza di servizi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Relazione illustrativa

L’attuale formulazione dell’art. 30 del DL Semplificazioni disciplina i soli procedimenti autorizzativi per i quali si attiva la “Conferenza di servizi”, mentre non disciplina i procedimenti autorizzativi relativi alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). La proposta ha lo scopo di chiarire che il parere del Ministero della cultura relativo a tutti i progetti FER localizzati in aree contermini è obbligatorio ma non vincolante in tutti i procedimenti autorizzativi in cui codesto Ministero deve esprimere il proprio parere. In tal modo nelle aree contermini si garantirebbe identica metodologia indipendentemente dalla tipologia del procedimento autorizzativo attivato dal proponente. Si ritiene, pertanto, opportuno che anche per i progetti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica il Ministero della cultura si esprima nell’ambito della PAS con parere obbligatorio non vincolante.

**Semplificazioni su aree industriali, cave, bacini e discariche**

Modifiche all’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 31, comma 2, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al primo periodo, dopo le parole: “produttiva o commerciale”, aggiungere le parole: “e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cava cessati”.
2. Sostituire il secondo periodo con il seguente: “Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW senza che possa rilevare l’esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area.”
3. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l’autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti”

Relazione illustrativa

L’art. 31 comma 2 del DL Semplificazioni introduce l’adozione della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per i progetti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW connessi alla rete di media tensione ed ubicati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale a condizione che tali aree non rientrino tra quelle specificatamente elencate nell’Allegato 3 lettera f) del DM del 10 settembre 2010.

Con riferimento alla proposta del punto 1) si propone di estendere la PAS ad impianti fotovoltaici connessi alla rete di media tensione ubicati anche in aree quali discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati. Si tratta di aree già compromesse e sottratte all’agricoltura che potrebbero essere sia essere sfruttate sia in chiave di riqualificazione ambientale sia in chiave di raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica. La semplificazione autorizzativa in tali aree gioverebbe a creare maggiore competizione tra gli operatori che partecipano ai bandi del GSE programmati ai sensi del DM FER 4 luglio 2019 contenendo i costi del sistema elettrico per la collettività.

Riguardo alla proposta del punto 2) si consideri che un’area a destinazione industriale, produttivo e commerciale già di per sé contempla la possibilità di realizzare edifici e capannoni di una certa dimensione che da un punto di vista paesaggistico ed ambientali sono più impattanti di un impianto fotovoltaico: si pensi a costruzioni sviluppate in altezza superiori a quelle di impianti fotovoltaici oppure alle emissioni in atmosfera ed a quelle acustiche, agli sversamenti in suolo o alla cementificazione, diversamente gli impianti fotovoltaici non inquinano il suolo, non cementificano la superficie e sono facilmente removibili. Pertanto si ritiene opportuno equiparare gli impianti fotovoltaici a tutti gli altri impianti industriali, produttivi e commerciali, aventi un impatto paesaggistico ed ambientale sicuramente più negativo degli impianti fotovoltaici. Del resto l’esistenza del regolamento urbanistico applicabile alle aree in industriali, produttive e commerciali costituisce di per sé l’apparato regolamentare da rispettare anche nel caso di impianti fotovoltaici.

Inoltre in linea con quanto predisposto dal DL Semplificazioni che introduce la PAS per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW ubicati in aree industriali, produttive e commerciali, si ritiene superata la disposizione di cui all’art. 4.1 dell’Allegato del DM 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. Per tale motivo occorre chiarire che non è rilevante l’esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area ai fini del cumulo.

Per quanto concerne il punto 3) si segnala che i piani di ripristino e di rinaturalizzazione ambientale delle regioni risalenti ad alcuni decenni fa non contemplano la possibilità di costruire impianti a fonte rinnovabile in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cava cessati. Si registrano casi in cui Province e Comuni siano favorevoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici su tali aree, ma non possono autorizzarli in virtù di quanto disposto nei piani di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionali, che richiedono tempistiche di revisione di lungo termine. Per tale motivo si propone che l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico costituisca deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale.

**PNIEC di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenti**

Modifiche all’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente*:

“2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti
2. all’articolo 135, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell’articolo 3.”

Relazione illustrativa

Il DL Semplificazioni ha affermato, intervenendo sul codice dell’ambiente (Dlgs. N. 152/2006), che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione del PNRR e del PNIEC di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti perché concorrono alla tutela dell’ambiente. Parimenti le fonti rinnovabili concorrono alla tutela del paesaggio, in quanto con la loro azione di contrasto al cambiamento climatico mitigano e riducono l’impatto degli eventi estremi che devastano il nostro territorio ed il suo paesaggio. Pertanto si propone di introdurre il medesimo principio anche nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. N. 42 del 2004). È importante che nel valutare un progetto a fonte rinnovabile si tengano in considerazione le esigenze ambientali, paesaggistiche ed anche della transizione energetica, che ci impone di traguardare obiettivi ambiziosi in tempi ragionevoli.

**Regime transitorio fotovoltaico superiore a 10 MW**

Modifiche all’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021, numero 77

*All’articolo 31, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

6-bis. Al fine di garantire continuità nelle procedure di autorizzazione, il comma 6 non si applica in caso di procedimenti di VIA in sede regionale di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW già in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. Viene fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, istanza per la procedura di VIA in sede statale di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Relazione illustrativa

Il DL semplificazioni prevede al comma 6 che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW vadano a VIA statale. È importante però intervenire nel DL Semplificazioni al fine di tutelare le iniziative in corso che hanno avviato un procedimento di VIA in sede regionale, in modo tale che le amministrazioni e gli enti competenti proseguano con le valutazioni di impatto ambientale già avviate prima dell’entrata in vigore del DL Semplificazioni. Tale intervento da un lato non blocca le iniziative in corso e dall’altro, disciplinando il transitorio, evita l’insorgere di azioni legali sulla competenza del procedimento autorizzativo.

Il passaggio della competenza dalle Regioni e dalle Province autonome allo Stato potrebbe deresponsabilizzare le prime, che potrebbero rallentare l’iter della valutazione di impatto ambientale o peggio ancora esprimere un parere di diniego immotivato. Rilevando che la maggior parte dei progetti sottoposti a VIA regionale hanno ricevuto parere non favorevole e con lo scopo di tutelare le iniziative in corso si reputa indispensabile introdurre la facoltà per il proponente di passare dalla valutazione di impatto ambientale regionale a quella statale presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC entro una ben definita finestra temporale. L’auspicio è che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC assegni al progetto una priorità che tenga conto del tempo già trascorso dall’avvio dell’iter e valuti il progetto in modo più analitico in considerazione degli obiettivi del PNIEC.

**Proroga Superbonus**

*Modifiche all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34*

*All’articolo 33, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

0.a) al comma 1 le parole “30 giugno 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2023” e al comma 5 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2023”.

Relazione illustrativa

La proposta mira ad identificare un orizzonte temporale stabile per l’incentivazione, quantomeno da prorogare a tutto il 2023, a garanzia di uno scenario certo che stimoli gli investimenti.

**Perimetro del Superbonus**

*Modifiche all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34*

*All’articolo 33, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

0.a) al comma 2 dopo le parole: “legislazione vigente “ sono aggiunte le seguenti: “a tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di ristrutturazione edilizia.”

Relazione illustrativa

Con la proposta si vuole ampliare il perimetro del superbonus ad altre tecnologie, ad oggi escluse soprattutto perché non ricomprese, quali interventi potenzialmente “trainati”, nel quadro istitutivo dell’ecobonus (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) . Per riconoscere una vera “ neutralità tecnologica”, garantendo che accedano al beneficio anche altre tecnologie – che altrimenti sarebbero discriminate - che possono invece dare il loro contributo nel traguardare i richiamati obiettivi di efficienza e digitalizzazione, la proposta di ANIE è di estendere la possibilità di accedere al bonus al 110% - nel caso in cui venga fatto almeno uno dei tre interventi “trainanti” – anche a tutte le tecnologie beneficiarie del Bonus Ristrutturazioni, a condizione che gli interventi contribuiscano alla riqualificazione energetica, alla sicurezza, alla efficienza, con soluzioni impiantistiche moderne ed efficaci e alla capacità digitale dell’edificio

**Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici**

*Modifiche all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34*

*All’articolo 33, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: “Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16- ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto del limite di spesa di € 2.000”

Relazione illustrativa

La legge di bilancio 2021 ha parzialmente ridefinito i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici, come dettagliato di seguito: 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

Mentre per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, tale limite di spesa rimane fissato ad un massimo di 3.000 euro. Gli importi indicati per gli edifici plurifamiliari o i condomìni non coprono tuttavia i costi di tutte le attività necessarie, dalla progettazione alla messa in esercizio delle infrastrutture di ricarica in particolar modo se si considera l’installazione di questi dispositivi in autorimesse che devono rispondere alle prescrizioni di prevenzione incendi previste dal codice prevenzione incendi e dal DM 1 febbraio 1986. Chiediamo pertanto che i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici considerino un unico massimale di spesa pari a 2.000 euro.

**Sistemi di illuminazione**

*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*

*Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:*

Articolo 33-bis

Incentivi per l’installazione di sistemi efficienti di illuminazione a LED

1. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano alle spese sostenute per la sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione a LED.

Relazione illustrativa

Tra le tecnologie escluse da un qualsivoglia piano di sostegno non possiamo sono da menzionare le tecnologie e gli impianti per l’illuminazione. È importante definire un concreto programma di investimenti per il rinnovo e la riqualificazione degli impianti di illuminazione finalizzati ad un maggiore risparmio energetico, sia per l’illuminazione pubblica che privata, una migliore abitabilità, per gli occupanti degli edifici, con vantaggi significativi in termini di comfort visivo, benessere e produttività, un risparmio economico sulla manutenzione degli impianti. Alla luce dei rilevanti benefici offerti dall’illuminazione a LED in termini di riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dei consumi e dei costi dell’energia elettrica, proponiamo che nell’ambito dei fondi stanziati dal PNRR per la “rivoluzione verde e transizione ecologica”, siano previste misure di incentivazione che favoriscano il passaggio all’illuminazione a LED. Nell’ambito del superbonus 110% gli investimenti in adeguamento energetico dei corpi luminosi e degli impianti di illuminazione andrebbero inseriti tra le spese incentivabili.

**Incentivazione BACS**

*Modifiche all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208*

*Dopo l’articolo 33, inserire il seguente*

Articolo 33-bis

Incentivazione BACS

1. Le disposizioni di cui al comma 88 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto dei sistemi tecnici delle unità abitative e degli edifici non residenziali e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Relazione illustrativa

La proposta ha l’obiettivo di ampliare il beneficio dell’incentivazione BACS, oggi destinata alle sole unità abitative, anche agli edifici terziari (es. uffici, collegi; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cure; ospedali; hotel e strutture recettive), ed estendendo il perimetro del beneficio della gestione e controllo da remoto dei BACS a tutti gli impianti tecnici dell’edifico e non solo agli impianti di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria.